CONTRATTO D'APPALTO

COMUNE DI CASTROLIBERO

(Provincia di Cosenza)

Rep. n.4

CONTRATTO AGGIUNTIVO DI APPALTO DEI LAVORI DI: "Realizzazione interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica" nell'ambito del Servizio Energetico Integrato.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di settembre, nella Residenza Comunale di Castrolibero, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Caruso Anna, Segretario Generale del Comune di Castrolibero, domiciliato per la mia carica presso la Sede municipale, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- Mannarino Salvatore nato a Paola (CS) il 26/03/1959, domiciliato per le funzioni presso l'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castrolibero, codice fiscale 80003730787 e partita IVA 00352800783, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente";
- Neri Antonio nato a Vibo Valentia il 13/08/1964 ed ivi residente in via Pio La Torre n. 20, in qualità di Procuratore speciale, giusta procura rep. n. 31830 di data 02/08/2018 del Notaio Giampiero Monteleone, dell' impresa "Ligeam srl" con sede legale in Roma via G. Carducci 10 e sede operativa in Maierato (VV) Zona industriale, codice fiscale e partita Iva 02912800790, che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs 56/2017 (nel seguito "Codice dei contratti");
- che con D.D. n. 3917 del 12.04.2017 è stato approvato, dal Dipartimento

regionale Sviluppo Economico "Attività Produttive" Settore Politiche energetiche ed efficienza energetica della Regione Calabria, l'"Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento delle reti di illuminazione pubblica dei comuni" ed i relativi allegati;

- che con D.D. n. 15730 del 29.12.2017, del suddetto Dipartimento regionale Sviluppo Economico "Attività Produttive" Settore Politiche energetiche ed efficienza energetica, è stata approvata la graduatoria delle istanze presentate sulla linea 1 dell'Avviso pubblico di cui sopra ed è stata disposta, tra l'altro, la concessione al Comune di Castrolibero del contributo di euro 499.349,07 a valere sull'Azione 4.1.3 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, con riserva di verifica della condizione di ammissibilità di cui al punto 5.2 dell'avviso;
- che con D.D. n. 12687 del 07.11.2018 del predetto Dipartimento regionale è stato dato atto dello scioglimento con esito positivo della riserva di ammissibilità al finanziamento relativa al Comune di Castrolibero;
- che in data 28/02/2019 Rep n. 4141, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Calabria e questo Ente, relativa al finanziamento concesso;
- che risulta in essere il contratto d'appalto n. 05 del 16/10/2008, registrato a Cosenza in data 23/10/2008 al n. 1215, tra l'"Ente" e l'"Appaltatore", relativo all'affidamento del "Servizio Energetico Integrato" del territorio comunale per la durata di anni 25;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 210 del 03/06/2019 è stato affidato incarico all'Arch. Mazzuca Pasquale per la progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Efficientamento della rete di illuminazione pubblica" di questo Comune;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 di data 22/07/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica" di questo Comune, redatto dall'Arch. Pasquale Mazzuca, dell'importo complessivo di € 499.349,07;
- che a seguito di specifica richiesta di data 28/05/2019, prot. n° 203590 del "Dipartimento Regionale Sviluppo Economico Attività Produttive Settore Politiche energetiche ed efficienza energetica", è stato sottoscritto in data 12/06/2019 tra questo Comune e la Ligeam srl dichiarazione congiunta sull'importo di affidamenti extra contratto eseguiti dalla stessa Ditta Ligeam srl;

- che con Determinazione Area Tecnica n. 372 del 08/08/2019 i lavori di che trattasi sono stati affidati direttamente all'"Appaltatore", ai sensi dell'art. 106 c. 12 del "Codice dei contratti", per l'importo di € 376.523,83 al netto del ribasso offerto del 10%, oltre € 4.500.00 per oneri sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di € 381.023,83, rientrando detto importo nel limite del quinto dell'importo del contratto originario, per come nello specifico riportato nella citata determina di affidamento n° 372/2019;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il presente contratto aggiuntivo a quello stipulato in data 16/10/2008 relativo al Servizio Energetico Integrato del Comune di Castrolibero, regolante la realizzazione dell'intervento di "Efficientamento della rete di illuminazione pubblica" di questo Comune, nei termini di cui in appresso:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO. L'"Ente" concede all' "Appaltatore", che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

L'"Appaltatore" si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al "Codice dei contratti".

- ART. 2. CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non materialmente allegati.
- ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. L'importo contrattuale ammonta ad € 376.523,83 al netto del ribasso offerto del 10%, oltre € 4.500.00 per oneri sicurezza, e quindi per l'importo complessivo di € 381.023,83 (diconsi Euro trecentottantunomilaventitre/83); Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del "Codice dei contratti".
- ART. 4. VARIAZIONE AL CONTRATTO E AL CORRISPETTIVO. Qualora l' "Ente", per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del "Codice dei contratti",

le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. I prezzi del relativo elenco sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni d'opera, qualora ammissibili ai sensi del predetto articolo 106 del "Codice dei contratti".

Le modifiche nonché le varianti al contratto devono comunque essere autorizzate dal R.U.P..

ART. 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO. Non è prevista alcuna revisione prezzi, per come disposto dall'art. 5 del Capitolato speciale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del "Codice dei contratti".

ART. 6. PAGAMENTI. Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del "Codice dei contratti è dovuta un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

All' "Appaltatore" verranno inoltre corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori, per come previsto dall'art. 2.13 del Capitolato speciale d'appalto, di importo netto non inferiore ad € 100.000,00 ed al netto della ritenuta dello 0,50% per infortuni.

Tutti i pagamenti dovranno comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto nell'art. 9 della Convenzione del 28/02/2019 Rep. 4141, regolante le modalità del finanziamento concesso.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvederà alla redazione dello Stato di avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

I pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati in favore dell'"Appaltatore", mediante accredito sul proprio c/c, dopo l'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari lo stesso "Appaltatore" dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto.

ART. 7. PAGAMENTI A SALDO. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di

saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione e, comunque, dopo l'avvenuto accredito della rata finale da parte dell'Ente finanziatore.

L'emissione del Certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma del Codice civile.

ART. 8. RIDUZIONE IMPORTO CANONE ANNUO DI GESTIONE. Per come riportato nel progetto esecutivo, nonché stabilito nella Determina di affidamento n. 372 del 08/08/2019, con l'intervento di che trattasi si ottiene un risparmio energetico stimato in € 26.633,55/annuo per la durata complessiva di n° 9 anni e quindi per un risparmio totale di € 239.701,95.

Tale importo sarà detratto dall'importo annuo, e ripartito nelle quattro fatture trimestrali del canone, da corrispondere all'"Appaltatore" per il Servizio Energetico Integrato, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione.

ART. 9. TERMINE PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI, AMMONTARE DELLE PENALI. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato entro la data del 31/12/2019 per come stabilito nel cronoprogramma dell'intervento riportato nella nota regionale prot. siar n° 93765 del 05/03/2019.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 381,02 (euro trecentoottantuno/02), pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ciascun giorno di ritardo.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui al presente articolo, e con le modalità previste del Capitolato speciale d'appalto - art. 8, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

ART. 10. REGOLARE ESECUZIONE. Il Certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata, ai sensi dell'art. 237 c. 3 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 c2

del "Codice dei contratti". L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'"Ente". Il silenzio dell'"Ente" protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Qualora nel biennio dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Responsabile del procedimento si atterrà a quanto previsto dall'art. 229 comma 3 del DPR 207/2010, nonché alle disposizioni dell'art.102 c. 3 del "Codice dei contratti". Nell'arco di tale biennio l' "Appaltatore" è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l' "Appaltatore" risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall' "Ente" prima del Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione. Trascorsi due anni dalla sua emissione il Certificato assume carattere definitivo.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L'"Ente" ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o nota pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell' "Appaltatore" senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto. Resta precisato tra le parti che in nessun caso eventuali ritardi nei pagamenti potranno essere considerati "giustificato motivo" ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge in materia;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

L'"Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l' "Appaltatore" ha prestato apposita Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva del 10% dell'importo del presente contratto, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del "Codice dei contratti", mediante polizza n. 0691420173 di data 12/09/2019 rilasciata dalla "HDI Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Genova, per l'importo di € 15.240,95 (euro quindicimiladuecentoquaranta/95), ridotta del 50% in quanto in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 ed ulteriore 20% per la certificazione ambientale UNI EN 14001.

La garanzia deve essere rinnovata alla scadenza ed integrata ogni volta che l' "Ente" abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

ART. 13. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE. L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l' "Ente" da ogni responsabilità al riguardo. Si dà atto che l' "Appaltatore" ha stipulato la polizza n. 281208651 di data 29/07/2008 rilasciata da Generali Italia SpA Agenzia di Vibo Valentia, rinnovata in data 24/07/2019 con scadenza 29/07/2020, ai sensi dell'art. 103 c.7 del "Codice dei contratti", che tiene indenne l' "Ente" da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori con un minimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

ART. 14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA. L' "Appaltatore" è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L' "Appaltatore" è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Risulta acquisito il seguente D.U.R.C.: prot. n. INAIL_17661644 rilasciato in data 02/08/2019 con il quale si attesta la regolarità contributiva dell' "Appaltatore" con scadenza validità 30/11/2019.

L'Ente richiederà d'Ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore prima della liquidazione delle singole prestazioni e, nel caso di irregolarità contributiva, il Responsabile del procedimento è tenuto a trattenere dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata ed a versarlo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

ART. 15. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Trattandosi di atto aggiuntivo e quindi in corso di rapporto, l' "Appaltatore" è stato già assoggettato al controllo antimafia, inoltre ha rilasciato autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del Decreto Legislativo 8 settembre 2011 n. 159 e formano parte integrante e sostanziale del presente atto le allegate clausole contrattuali, stipulate tra la Prefettura di Cosenza ed il Comune di Castrolibero in data 05/07/2011, riportate nel Protocollo d'intesa riguardanti gli obblighi posti a carico dell'impresa appaltatrice per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici.

Risulta, inoltre, acquisita la Certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio di Roma dalla quale risulta l' "Appaltatore" iscritto con N. REA RM-1222652 del 21/01/2009.

ART.16. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L' "Appaltatore", dovrà depositare entro dieci giorni dal presente contratto e comunque prima della data degli inizi dei lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 96 c. 1 lett. g) del D.Lgs 81/2008, per il quale il Coordinatore della sicurezza ha verificato l'idoneità.

L' "Appaltatore" deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'"Appaltatore", previa sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 17. SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L' "Appaltatore" dovrà comunicare all' "Ente", prima dell'inizio della prestazione, il nominativo del subappaltatore e depositare il relativo contratto, che sarà autorizzato entro 30 giorni ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del "Codice dei Contratti". E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti. L' "Ente" corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del "Codice dei contratti".

ART. 18. CONTROVERSIE. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento, sentito l' "Appaltatore", formula all'"Ente", entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l' "Ente" delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell' "Appaltatore" cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dell'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cosenza.

ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel "Codice dei contratti".

ART. 20. NORME SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. Il presente Contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i, ed i relativi provvedimenti di pagamento saranno redatti in conformità alle stesse disposizioni. L' "Appaltatore", ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge, dovrà

effettuare la comunicazione prevista dal suddetto articolo, relativamente al quale lo stesso soggetto ne assume gli obblighi.

Si dà atto che il CIG del presente intervento è il seguente: 7995300A46 ed il CUP è: D32E170080002.

ART. 21. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a totale carico dell' "Appaltatore", comprese quelle di registrazione. Trattandosi di atto soggetto ad Iva, se ne richiede la registrazione a tassa fissa.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici e firmato digitalmente, su dieci pagine a video, oltre n. 1 allegato contrassegnato con la lettera A.

Si dà atto che il software utilizzato per la creazione del documento è Windows 2017. Il software di visualizzazione utilizzato è Adobe Reader XI. Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATI:

- Protocollo d'intesa tra il Comune di Castrolibero e la Prefettura di Cosenza citato all'art. 15 del presente contratto.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Arch. Salvatore Mannarino L'APPALTATORE Ing. Neri Antonio IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Anna Caruso



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza

ALLEGATO CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Cosenza, tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/cosenza, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscrittà impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

AUM.